

# **Concessione a TVM3 SA (Concessione TVM3)**

del 2 luglio 2003

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 21 giugno 1991<sup>1</sup> sulla radiotelevisione (LRTV);  
in esecuzione dell'ordinanza del 16 marzo 1997<sup>2</sup> sulla radiotelevisione (ORTV),  
*rilascia* alla TVM3 SA, avenue d'Epenex 12, 1024 Ecublens, la seguente  
concessione:

## **Sezione 1: In generale**

### **Art. 1** Concessionario e oggetto della concessione

<sup>1</sup> Conformemente alle prescrizioni della LRTV e a quelle dell'ORTV, la TVM3 SA è autorizzata a diffondere nella Svizzera romanda un programma televisivo e un programma radiofonico in lingua francese. Il contenuto del programma radiofonico è identico alla banda sonora del programma televisivo.

<sup>2</sup> Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni contenute nella domanda e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il genere dei programmi, l'organizzazione e il finanziamento.

### **Art. 2** Scopi

Nell'ambito del suo mandato, TVM3 SA deve contribuire:

- a. a formare e intrattenere telespettatori e radioascoltatori;
- b. a incentivare la creazione musicale e culturale svizzera;
- c. a promuovere produzioni audiovisive europee, e in particolare la produzione cinematografica svizzera;
- d. alla libera formazione delle opinioni dei radioascoltatori e dei telespettatori;
- e. a offrire al pubblico un'informazione generale, diversificata e fedele sugli avvenimenti del giorno a livello internazionale, nazionale e di regione linguistica nonché notizie riguardanti lo sport.

<sup>1</sup> RS 784.40

<sup>2</sup> RS 784.401

## Sezione 2: Programma

### Art. 3           Contenuto

<sup>1</sup> La TVM3 SA diffonde ventiquattr'ore su ventiquattro, sotto la denominazione di «TVM3», un programma radiofonico e televisivo incentrato sulla musica. L'offerta è completata da bollettini informativi, notizie riguardanti lo sport, rubriche di cultura e cinema e giochi.

<sup>2</sup> Quotidianamente, nella misura del possibile, alla creazione musicale svizzera è dedicata un'ora nella principale fascia di diffusione (in prima serata, dalle ore 18.30 alle 22.00).

### Art. 4           Denominazione

È fatto salvo l'esame della denominazione del programma e della ragione sociale della TVM3 SA da parte di altre autorità.

### Art. 5           Produzioni

<sup>1</sup> In media, per anno civile, almeno un terzo del programma è costituito da produzioni proprie o su mandato.

<sup>2</sup> I produttori indipendenti da emittenti televisive devono essere tenuti adeguatamente in considerazione nella produzione del programma di TVM3.

### Art. 6           Ripresa

La ripresa di parti intere di trasmissioni di altre emittenti o la ripresa regolare di trasmissioni d'informazione importanti presuppone una previa autorizzazione da parte del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

## Sezione 3: Aspetti tecnici

### Art. 7           Diffusione tecnica

<sup>1</sup> Il programma televisivo e radiofonico è diffuso via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

<sup>2</sup> Il Dipartimento approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento.

## **Sezione 4: Sorveglianza**

### **Art. 8** Rendiconto

<sup>1</sup> Il 30 aprile di ogni anno, la TVM3 SA presenta un rapporto di gestione all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); esso comprende i conti e il rapporto annuali ed è allestito in conformità agli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Il rapporto annuale fornisce informazioni riguardanti:

- a. l'attività della TVM3 SA e dei suoi organi;
- b. l'attività dell'organo di mediazione;
- c. i risultati dei sondaggi effettuati tra i telespettatori;
- d. le partecipazioni ad altre aziende svizzere o estere attive nel settore televisivo, nonché la collaborazione con queste ultime;
- e. la collaborazione con l'industria cinematografica svizzera;
- f. la collaborazione con produttori indipendenti da emittenti televisive;
- g. lo stato e lo sviluppo della diffusione del programma.

### **Art. 9** Tassa di concessione

<sup>1</sup> Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, la TVM3 SA comunica all'UFCOM l'ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.

<sup>2</sup> Essa informa simultaneamente l'UFCOM sulla durata globale, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari messi in onda nel corso dell'esercizio e durante ogni mese.

<sup>3</sup> Se necessario, gli permette di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

## **Sezione 5: Modifica e obbligo d'esercizio**

### **Art. 10** Modifica

Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a TVM3 SA alcun diritto d'indennizzo.

**Art. 11**            Obbligo d'esercizio

Il Dipartimento può imporre obblighi oppure limitare, sospendere o revocare la concessione, se:

- a. l'esercizio non inizia entro dodici mesi dal rilascio della concessione;
- b. l'esercizio è stato interrotto senza l'autorizzazione del Dipartimento.

**Sezione 6: Disposizioni finali**

**Art. 12**            Validità

La presente concessione entra in vigore il 1° agosto 2003 ed è valida sino al 31 luglio 2013. Non vi è alcun diritto al suo rinnovo.

2 luglio 2003            In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz